

## **ACCORDO PER IL SOSTEGNO DELLA FILIERA COMMERCIALE**

In data 25 maggio 2020, si sono incontrate in modalità telematica le Associazioni datoriali Confcommercio, Confindustria, Confcooperative, Confapi, Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI, e le Associazioni sindacali Fnaarc, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs, Ugl Terziario e Usarci - per esaminare la situazione conseguente alla emergenza epidemiologica e concordare forme di sostegno agli agenti e rappresentanti di commercio, utilizzando gli strumenti contrattuali in essere, attraverso il coinvolgimento della Fondazione Enasarco.

Premesso che:

- per contrastare l'epidemia di COVID-19, le Autorità competenti hanno adottato dei provvedimenti eccezionali e fortemente limitativi delle attività produttive;
- tale situazione ha determinato un grave nocumento economico sia alle aziende preponenti, sia ai rispettivi agenti e rappresentanti di commercio (di seguito "agenti") che ne costituiscono la filiera commerciale;
- allo stato attuale del sapere scientifico, l'evoluzione dell'epidemia di COVID-19 è imprevedibile e, pertanto, non è attualmente possibile programmare la piena e continuativa ripresa delle attività;
- è interesse comune delle Parti sostenere la ripresa delle attività degli agenti e rappresentanti di commercio anche al fine di preservare la rete commerciale delle aziende preponenti.

Tutto ciò premesso,

in accoglimento della richiesta pervenuta dalle Associazioni sindacali in epigrafe, le Associazioni datoriali convenute valutano favorevolmente la possibilità di riconoscere, da parte della Fondazione Enasarco, all'agente che ne faccia richiesta, in via del tutto eccezionale e in deroga alle disposizioni previste dai rispettivi Accordi Economici Collettivi (AEC) attualmente in vigore, un'anticipazione dell'indennità di risoluzione del rapporto ivi accantonata presso il relativo fondo (FIRR).

Le Parti firmatarie del presente accordo ritengono che tale anticipazione possa essere concessa nella misura lorda massima del 30 % delle somme accantonate dall'agente presso il fondo FIRR di Enasarco alla data del 31 marzo 2020.

Le Parti firmatarie convengono che la validità del presente accordo è subordinata alla necessaria deliberazione degli Organi della Fondazione Enasarco che, oltre a doverne valutare la sostenibilità economica e finanziaria, dovranno deliberare condizioni, tempi e modalità per l'erogazione dell'anticipazione all'Agente.

Le Parti autorizzano, quindi, la Fondazione Enasarco a determinare, nell'ambito delle proprie prerogative statutarie, i requisiti e le modalità di erogazione dell'anticipazione, tenendo conto della misura lorda massima erogabile e della necessità di procedere quanto più celermente possibile alla liquidazione degli importi richiesti.

In ogni caso, al momento della liquidazione dell'anticipazione, la Fondazione Enasarco dovrà farsi rilasciare quietanza nella quale dovrà essere specificato che la quota del FIRR anticipata

potrà essere oggetto di compensazione da parte delle case mandanti, laddove, le disposizioni dell'AEC applicato lo prevedessero.

Il diritto all'anticipazione derivante dal presente accordo potrà essere fatto valere **entro il 31 marzo 2021**.

Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti escludono qualunque modifica degli accordi attualmente vigenti conclusi tra le parti e tra le parti ed Enasarco, ivi compresa qualsivoglia variazione di quanto previsto in materia di indennità di risoluzione del rapporto e di FIRR.

Le Parti trasmetteranno il presente accordo alla Fondazione Enasarco per la verifica del rispetto dei parametri finanziari ed il successivo recepimento dell'accordo.


25 maggio 2020

L.c.s.

Confcommercio




Confindustria




Confcooperative



Confapi



Confartigianato




CNA



Casartigiani



CLAAI




FNAARC



Filcams - CGIL

Fisascat - CISL



Uiltucs

USARCI



Ugl Terziario

